

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3092

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOLOGNESI, CHIAROMONTE, BATTAGLIA, GRIGNAFFINI,  
BOGI, CARLI, DI SERIO D'ANTONA, GIACCO, LABATE,  
PETRELLA, TURCO, ZANOTTI**

Disposizioni concernenti i compiti e l'organizzazione  
del Comitato nazionale per la bioetica

*Presentata il 30 luglio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI, ONOREVOLI COLLEGHE !  
— Il Comitato nazionale per la bioetica, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1990, ha in questi anni svolto un ruolo delicato, e di notevole rilevanza, nell'approfondimento scientifico di casi e di specie giuridici che hanno suscitato grandi dibattiti nel Paese e nei luoghi della rappresentanza politica e dell'interesse pubblico. La vera e propria rivoluzione scientifica alla quale stiamo assistendo, grazie al progresso delle scienze biomediche, cambia quotidianamente la vita di tutte le persone, la qualità e, addirittura, le possibilità della vita stessa. Queste conquiste sempre nuove hanno aperto, nel Paese, un confronto ampio che si arricchisce giorno dopo giorno di motivate riflessioni, da parte di esperti qualificati, ma che

vengono talvolta oscurate dal clamore stesso delle scoperte, amplificato da definizioni improprie, da scambi polemici alimentati da prese di posizione ideologiche o da interessi economici.

È infatti evidente che gran parte di queste scoperte rappresenta un patrimonio non soltanto di sapere e conoscenza, ma il risultato di un forte investimento economico destinato ad aprire nuovi spazi di mercato o a consolidarne altri. In numerosi casi controversi e clamorosi, per la risoluzione di problemi singoli o per l'evoluzione della normativa vigente, il parere qualificato elaborato dal Comitato nazionale per la bioetica è risultato in molti casi dirimente. Una composizione sempre meglio bilanciata, tra diversi orientamenti e diverse competenze, l'im-

pulso importante dato alla collaborazione con gli operatori per la valorizzazione dei comitati etici sul territorio, hanno consentito di elevare il livello di sensibilità pubblica sui temi bioetici, proprio quando il susseguirsi di annunci e di vere scoperte avrebbe potuto favorire la confusione e l'assunzione di posizioni più conservatrici e critiche nei confronti del futuro delle scienze della cura e della salute.

Tuttavia l'allargamento progressivo del numero dei componenti e la variazione della composizione del Comitato, che hanno causato disequilibrio tra le varie culture, sensibilità e competenze presenti in questo ambito e, più in generale, nel Paese, hanno reso oggi il Comitato pletorico e potenzialmente meno efficace. In un momento in cui è necessario sostanzare anche il dibattito politico e la pratica legislativa, che stenta a tenere il passo del succedersi delle scoperte, il Parlamento e le regioni, cui la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione ha affidato anche la potestà di legislazione concorrente in materie interessate dal dibattito bioetico, quali istruzione e salute, non trovano, a causa delle attuali missione e organizzazione, nel Comitato stesso, un valido strumento d'informazione, confronto e indirizzo nella propria attività normativa e amministrativa. Negli anni il Comitato si è aperto sempre più a competenze altre rispetto a quelle tradizionalmente coinvolte, quali i bioeticisti, includendo nel proprio organico i medici legali, gli storici della medicina, i giuristi, che hanno apportato un sensibile miglioramento dell'analisi delle implicazioni legali delle conquiste scientifiche, ma paradossalmente si è ridotto sempre di più lo spazio di confronto con gli studiosi con specifiche competenze nei campi delle scienze della vita e della salute dell'uomo.

Si ritiene dunque necessario, con la proposta di legge, specificare gli ambiti di interesse del Comitato, stabilire criteri univoci di composizione, che non possano variare con il mutare dell'orientamento politico di Governo ma soltanto con l'evoluzione del pensiero e della scienza, ma soprattutto allar-

gare il raggio d'azione del Comitato, non limitando più le sue competenze allo *specimen* di organo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza nei confronti del Governo, ma promuovendo un'interlocuzione più stretta e fattiva con il Parlamento, i diversi livelli di governo locale ma anche le associazioni, le società scientifiche, i centri di ricerca, i comitati etici locali, gli studiosi e gli stessi cittadini.

Nell'articolo 1 si precisano i compiti del Comitato, che deve saper elaborare quadri d'insieme sulla ricerca e la sperimentazione nel campo della salute e delle scienze della vita, mettendo in sinergia le fonti informative e scientifiche nazionali e internazionali e rendendo queste informazioni accessibili ai cittadini, attraverso la predisposizione di informative e di campagne generali, e alle istituzioni, elaborando materiali a diversi livelli, formulando altresì pareri e ipotesi di soluzioni legislative per tutti i livelli del governo del Paese. Il Comitato elabora ipotesi di controllo, per la tutela della sicurezza dell'uomo e della biodiversità nei confronti del progresso biotecnologico, ma si esprime anche in merito ai contenuti dei codici deontologici e di comportamento delle professioni coinvolte nella pratica scientifica e nella sua applicazione.

L'articolo 2 fissa a trentasei il numero dei membri del Comitato nominati ogni quattro anni con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri interessati e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che vigilano sull'equilibrata rappresentanza del pluralismo culturale e religioso del Paese e il rispetto dell'equilibrio della rappresentanza di genere.

Nell'articolo 3 si intende agevolare l'attività del Comitato conferendo al presidente la possibilità di costituire, al suo interno, gruppi di lavoro tematici e di consultare esperti esterni ove lo richieda la complessità dell'argomento.

L'articolo 4 prevede la redazione di documenti, da parte del Comitato, sui temi

all'ordine del giorno, sottoscritti dai membri che li condividono, incarica il Comitato di darne pubblicità e impegna il Comitato stesso a riferire al Parlamento annualmente in merito alla propria attività.

Nell'articolo 5 si dà mandato al Comitato di redigere e approvare a maggio-

ranza assoluta dei propri componenti un regolamento interno e si incarica il Segretario generale alla Presidenza del Consiglio dei ministri di assicurare con i propri uffici al Comitato adeguato supporto tecnico, mentre con l'articolo 6 si fissano risorse stabili per il suo funzionamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il Comitato nazionale per la bioetica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato « Comitato », svolge i seguenti compiti:

*a)* elabora, anche avvalendosi delle facoltà di accedere alle necessarie informazioni presso i centri operativi esistenti in sede nazionale, e in collegamento con gli analoghi comitati istituiti presso Paesi esteri nonché con le altre organizzazioni internazionali operanti nel settore, un quadro riassuntivo dei programmi, degli obiettivi e dei risultati della ricerca e della sperimentazione nel campo della salute dell'uomo e più in generale delle scienze della vita;

*b)* provvede a garantire un'ampia informazione ai cittadini, alle cittadine e agli organi di informazione sulle problematiche di cui alla lettera *a)*, collaborando anche a programmi di formazione per le scuole;

*c)* formula pareri e prospetta soluzioni al Parlamento, al Governo e alle regioni, anche ai fini della predisposizione di atti legislativi, per affrontare i problemi di natura etica e giuridica che possono emergere con il progredire della ricerca scientifica e con la comparsa di nuove possibili applicazioni tecnologiche, in riferimento alla salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità dell'uomo e degli altri valori espressi dalla Carta costituzionale e dagli strumenti internazionali ai quali l'Italia aderisce e, più in generale, tenendo presente il rispetto per gli animali e la salvaguardia della biodiversità;

*d)* prospetta soluzioni per le funzioni di controllo rivolte sia alla tutela della sicurezza dell'uomo, degli animali e dell'ambiente nella produzione di materiale biologico sia alla protezione da eventuali

rischi dei pazienti trattati con prodotti dell'ingegneria genetica o sottoposti a terapia genetica;

e) collabora con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'elaborazione di programmi di formazione scolastica e universitaria; collabora, altresì, con il Ministro della salute per l'elaborazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale sanitario;

f) formula pareri circa la redazione di codici di comportamento per gli operatori dei vari settori interessati e garantisce una corretta informazione di merito dell'opinione pubblica;

g) svolge una funzione di stimolo e di supporto nei confronti di comitati etici locali.

## ART. 2.

1. Il Comitato è composto da trentasei membri di riconosciuta competenza nelle materie di cui all'articolo 1, che rappresentino in modo equilibrato il pluralismo culturale e religioso del Paese.

2. I membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del criterio di una equilibrata rappresentanza di ambo i sessi, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri interessati e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che vigilano sull'equilibrata rappresentanza del pluralismo culturale e religioso nella composizione del Comitato stesso.

3. Il Comitato elegge tra i propri componenti il presidente e due vice presidenti.

4. I membri del Comitato durano in carica quattro anni.

## ART. 3.

1. Il presidente del Comitato ha facoltà, ove lo ritenga opportuno per un più funzionale ordinamento dei lavori, di costituire gruppi di lavoro, nell'ambito del Comitato stesso designando i rispettivi coordinatori, nonché di nominare uno o più relatori. Il presidente ha altresì facoltà di consultare altri esperti ove lo richieda l'argomento in trattazione nonché rappresentanti di associazioni, enti, anche di ricerca, istituzioni accademiche e scientifiche, confessioni religiose.

## ART. 4.

1. Sulle questioni all'ordine del giorno il Comitato procede alla redazione di documenti che vengono sottoscritti dai membri del Comitato che li condividono, assicurandone la pubblicità nelle forme previste dal regolamento di cui all'articolo 5.

2. Il presidente del Comitato, in caso di votazione ai sensi del regolamento di cui all'articolo 5, oltre al testo dei documenti che sono stati approvati, rende pubbliche le eventuali dichiarazioni di dissenso.

3. Il Comitato riferisce al Parlamento predisponendo una relazione annuale sulle proprie attività.

## ART. 5.

1. Il funzionamento del Comitato è disciplinato da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura al Comitato, con i propri uffici, il necessario supporto tecnico, anche avvalendosi di personale qualificato, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

## ART. 6.

1. Il Comitato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge man-

tiene le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato istituito ai sensi della legge medesima.

2. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa complessiva di 1,5 milioni di euro per il triennio 2002-2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



\*14PDL0043930\*